



COMUNE DI VERTOVA

VIA ROMA 12
24029 VERTOVA
035 711 562
C.F. e P. IVA 00238520167

www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

COMUNE DI VERTOVA
Protocollo Generale

U

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0010690/2019 del 24/10/2019

Cla. 4.3

Firmatario: LUCIANA MARIA ROSSI

Documento Principale

AVVISO PUBBLICO

VISTA la disposizione contenuta nell'articolo 15 - ter del Decreto Legge 30.04.19 n. 34, così come modificato dalla legge di conversione n. 58 del 28.06.19, che ha introdotto misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali;

Che con delibera di consiglio comunale n. 31 del 08/10/2019 è stato approvato il regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019 n. 58;

Che il mancato pagamento dei tributi comporta, a norma del regolamento comunale di cui sopra e di cui in seguito si riportano stralci specifici, il diniego, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione;

Che l'Art. 3, denominato, (Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente) così recita :

"Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, segnalazioni certificate di inizio di attività uniche ovvero condizionate "

Che l'Art. 4, denominato (Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze) prevede:

"All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'ufficio preposto procede a richiedere all'ufficio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante ";

Che l'Art. 5, denominato (Modalità di verifica delle istanze già autorizzate) prevede tra l'altro:

"... L'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 1 provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'ufficio preposto.... ";

I contribuenti risultanti morosi saranno avvisati dal competente ufficio con apposita comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, il quale assegnerà un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata

Nell'evidenziare che il regolamento completo è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente si invitano gli inadempienti a regolarizzare le loro "pendenze tributarie" pena in difetto diniego al rilascio di nuove istanze, sospensione e revoca di " titoli" già in essere.



Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Luciana Maria Rossi

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.